CEDAM

ISSN 1123-5055

Pubblicazione bimestrale
Anno XXXII

2/2016

Contratto e impresa

Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale

RIVISTA FONDATA DA FRANCESCO GALGANO

- Il diritto privato comparato: quattro voci sull'insegnamento e gli studi
- Il pensiero di Paolo Grossi: alla ricerca di un ordine giuridico
- Obbligazioni e contratti
  - Il principio di vicinanza della prova
  - Il frazionamento giudiziale del credito unitario
  - La diligenza tra mezzi e risultato: attualità della distinzione
  - Il contratto d'opera professionale tra regole e mercato
- Impresa e società
  - *Crowdfunding* e tutela della concorrenza
  - I bilanci delle società calcistiche

edicolaprofessionale.com/CI

Wolters Kluwer

Tariffa R.O.C Poste Italiane s.p.a.- Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. I, comma I, DCB Milano

ANTONIO DI BIASE

Frazionamento giudiziale del credito unitario e conseguenze giuridiche

SOMMARIO: 1. La straordinaria *vis expansiva* del divieto di frazionamento giudiziale di un credito unitario: dal processo di cognizione a quello esecutivo. Panorama introduttivo. – 2. La prima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione: la meritevolezza dell'interesse del creditore alla parcellizzazione del credito e la tutela dei diritti del debitore. – 3. Il ripensamento delle Sezioni Unite ed il divieto di disarticolazione dell'unità sostanziale del rapporto obbligatorio. – 4. Il principio di buona fede e correttezza e la tutela del giusto processo come limiti all'esercizio frazionato del credito: la giurisprudenza successiva. – 5. Il vero nodo gordiano: la valutazione della condotta del creditore e l'individuazione delle conseguenze giuridiche del frazionamento. – 5.1. (*segue*) L'interesse del creditore e la tutela del debitore. – 6. Ipotesi conclusive: l'individuazione di possibili rimedi alternativi. – 6.1. (*segue*) La *reductio ad unitatem* dei giudizi frazionati. – 6.2. (*segue*) L'impossibilità/inopportunità della riunione e la regolamentazione delle spese di causa. – 6.3. (*segue*) I possibili profili di responsabilità disciplinare a carico del difensore del creditore.

1. – Prosegue la *vis expansiva* del principio, di elaborazione dottrinale e pretoria, del divieto del frazionamento di un unico credito in una pluralità di azioni processuali diverse.

Il fenomeno, come noto, trae origine da una particolare condotta del creditore, il quale, pur potendo chiedere l'adempimento coattivo dell'intera obbligazione in un unico momento processuale, frazioni, senza alcuna esplicita ragione, la richiesta di adempimento in una pluralità di giudizi, che vengono introdotti – simultaneamente (c.d. parcellizzazione contestuale) o in momenti temporali cronologicamente sequenziali (c.d. parcellizzazione sequenziale) – innanzi a giudici diversi, in ragione, di volta in volta, della parte di pretesa concretamente azionata. Vengono così avviati diversi processi, tutti fondati sulla medesima *causa petendi*, aventi ciascuno ad oggetto un *petitum* mediato riferibile a distinte porzioni dell'unico diritto di credito.

La Corte di legittimità, coerentemente con le conclusioni cui era giunta già in precedenza (1) e ritenuto il principio applicabile anche in materia

(1) Ci si riferisce a Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726, in *Foro it.*, 2008, I, 514 ss., con note di PALMIERI e PARDOLESI, *Frazionabilità del credito e buona fede inflessibile*, e di

lavoristica (2), di recente si è spinta ben oltre i confini del giudizio di cognizione, stigmatizzando come abusiva la condotta del creditore che abbia avviato una pluralità di processi esecutivi sulla base di un unico titolo (3). Di più: anticipando la tutela del debitore, il giudice della nomofilachia ha ritenuto abusiva la condotta di frazionamento operata nella fase prodromica del processo esecutivo, mediante la notifica di più atti di precetto a mezzo dei quali si intimava di adempiere all'obbligo di pagare, per ciascuno, una parte del credito (4).

Il tema della frazionabilità/infrazionabilità del credito appare oggi, a distanza di otto anni dalla fondamentale pronuncia del più alto tra i consessi della giustizia ordinaria (5), sufficientemente delineato nei suoi presupposti dogmatici e caratteri essenziali – non così, però, nelle sue conseguenze applicative – tanto da consentire di svolgere alcune brevi

---

CAPONI, *Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nel processo civile?*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, p. 458 ss.; di FINESSI, *La frazionabilità (in giudizio) del credito: il nuovo intervento delle sezioni unite*, e di COSSIGNANI, *Credito unitario, unica azione*; in *Guida dir.*, 2007, n. 47, p. 28 ss.; di M. FINOCCHIARO, *Una soluzione difficile da applicare nei futuri procedimenti di merito*; in *Giur. it.*, 2008, p. 929 ss.; di RONCO, *(Fr)azione: rilievi sulla divisibilità della domanda in processi distinti*, in *Danno e resp.*, 2008, p. 996 ss.; di FESTI, *Buona fede e frazionamento del credito in più azioni*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1437 ss.; di GOZZI, *Il frazionamento del credito in plurime iniziative giudiziali, tra principio dispositivo e abuso del processo*, in *Obbl. e contr.*, 2008, p. 784 ss.; nonché di MELONI CABRAS, *Domanda di adempimento frazionata e violazione dei canoni di correttezza e buona fede*. Si vedano altresì, al riguardo, le osservazioni di DALLA MASSARA, *La domanda frazionata e il suo contrasto con i principi di buona fede e correttezza: il «ripensamento» delle sezioni unite*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, p. 345 ss.; DE CRISTOFARO, *Infrazionabilità del credito tra buona fede processuale e limiti oggettivi del giudicato*, *ibid.*, p. 335 ss.; DONATI, *Buona fede, solidarietà, esercizio parziale del credito, ivi,* 2009, II, p. 347 ss.; FICO, *La tormentata vicenda del frazionamento della tutela giudiziaria del credito*, in *Giust. civ.*, 2008, I, p. 2807 ss.; RESCIGNO, *L'abuso del diritto (Una significativa rimeditazione delle Sezioni Unite)*, in *Corriere giur.*, 2008, p. 745 ss.

(2) Cfr., Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 26961, in *Mass. Giust. civ.*, 2009, p. 1734; Cass., 3 dicembre 2008, n. 28719, *ivi,* 2008, p. 1736.

(3) Cfr., Cass., 9 aprile 2013, n. 8576, in *Foro it.*, 2014, I, c. 916 ss., con nota di BRUNIALTI, *La cassazione apre al frazionamento giudiziale «motivato» del credito?*, e in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 307 ss., con nota di CASILLO, *Anche nel processo esecutivo opera il divieto di frazionamento di un credito unitario*. Questa la massima: «L'avvio di più esecuzioni fondate sul medesimo titolo esecutivo, non giustificato da particolari esigenze di effettiva tutela del credito, viola il principio d'infrazionabilità del credito originariamente unico in quanto comporta un'indebita maggiorazione degli oneri a carico del debitore».

(4) Cfr., Cass., 15 marzo 2013, n. 6663, in *Foro it.*, 2014, I, c. 916 ss., con nota di BRUNIALTI, *La cassazione apre al frazionamento giudiziale «motivato» del credito?*, che così recita: «La notifica di un secondo precetto fondato sullo stesso titolo esecutivo, solo per la parte di credito non intimata in precedenza, integra una condotta abusiva degli strumenti processuali offerti dall'ordinamento».

(5) Il riferimento è ancora a Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726, cit.

riflessioni al riguardo. Non prima, però, di aver dedicato qualche breve cenno al retroterra culturale che ha costituito l'*humus* di quella che oggi appare come una compiuta rivoluzione «copernicana» in tema di limiti all'autonomia privata ed all'esercizio del credito per la tutela di superiori principi di ordine pubblico.

Come noto, il dibattito circa l'ammissibilità di una tutela frazionata del credito – «accesosi» a partire dagli anni '70 del secolo scorso – vede da sempre contrapposti in dottrina due distinti orientamenti.

Secondo una prima, più tradizionale, scuola di pensiero, non è preclusa, al soggetto che agisce in giudizio per ottenere la soddisfazione di un proprio diritto di credito, la facoltà di parcellizzare lo stesso in una pluralità di frazioni e di proporre, in via sequenziale ma anche contestuale, una molteplicità di domande giudiziarie, ciascuna relativa alla parte frazionata del credito (6). Tanto sulla base, essenzialmente, della ritenuta impossibilità di desumere, dal nostro sistema processuale di diritto positivo, un principio di generale inammissibilità della proposizione, in autonome cause, di diverse porzioni dello stesso credito, ossia una regola che imponga una decisione che lasci emergere un oggetto del giudizio non più basato sulla pretesa azionata – e dunque liberamente determinato dalle parti – bensì, viceversa, strettamente connesso alla configurazione sostanziale del diritto, mediante una valutazione operata d'ufficio.

Sul piano del diritto sostanziale, si aggiunge in giurisprudenza, a rendere perfettamente legittima tale pratica vi sarebbe, prima di tutto, l'art. 1181 c.c., che, nel riconoscere il diritto del creditore di rifiutare un adem-

---

(6) In dottrina, sembrano propendere per questa tesi, tra gli altri: ALLORIO, *Giudicato su domanda parziale,* in *Giur. it.*, 1958, I, 1, c. 399 ss.; ATTARDI, *Frazionamento della domanda di danni e estensione del giudicato*, *ivi*, 1978, I, 1, c. 537 ss.; CARNELUTTI, *Giudicato implicito in tema di liquidazione del danno,* in *Riv. dir. proc.*, 1957, p. 629 ss.; CONSOLO, *Oggetto del giudicato e principio dispositivo. I) Dei limiti oggettivi e del giudicato costitutivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, p. 215 ss.; MONTESANO, *Limiti oggettivi di giudicati su negozi invalidi,* in *Riv. dir. proc.*, 1991, p. 15 ss.; RONCO, *Azione e frazione: scindibilità in più processi del* petitum *di condanna fondato su un'unica* causa petendi *o su* causae petendi *dal nucleo comune, ammissibilità delle domande successive alla prima e riflessi oggettivi della cosa giudicata*, in *Giur. it.*, 1998, p. 889 ss.; VERDE, *Sulla «minima unità strutturale» azionabile nel processo (a proposito di giudicato e di emergenti dottrine)*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 573 ss.; ID., *I limiti oggettivi del giudicato nelle controversie del lavoro,* in *Dir. e giur.*, 1991, p. 712 ss. Più di recente, nel medesimo senso si vedano: FINESSI, *Frazionamento volontario del credito e obbligazione plurisoggettiva,* Milano, 2007, p. 69 ss.; FONDRIESCHI, *La prestazione parziale,* Milano, 2005, p. 301 ss.; TRANQUILLO, *L'esecuzione parziale del rapporto obbligatorio*, Milano, 2006, p. 77 ss.

pimento parziale, non escluderebbe il potere dello stesso di accettarlo, e pertanto di richiederlo, anche giudizialmente (7).

Con particolare riferimento, poi, all'ambito extracontrattuale, e dunque al settore del danno da fatto illecito, la questione viene risolta ricostruendo la fattispecie concreta dedotta in causa, osservando che, se variano i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, allora muta anche l'azione esercitata in giudizio. Esemplificando – tanto per richiamare una delle ipotesi più frequenti nella prassi – in materia di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, poiché i fatti posti alla base della domanda di risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo sono diversi da quelli a fondamento del ristoro dei danni alla persona – nell'un caso, essendo allegato il danneggiamento di una *res*, nell'altro, la lesione della salute o di un altro diritto fondamentale della persona – nulla osterebbe alla possibilità di proporre due azioni diverse in altrettanti diversi processi aventi ad oggetto, l'uno, il danno al veicolo, l'altro, quello alla persona, derivanti dal medesimo accadimento storico.

Similmente, e dilatando ulteriormente il principio esposto, per analoghe ragioni si è addirittura azzardata la possibilità di una scomposizione del danno alla persona in più voci, da azionare separatamente (8); oppure, si è ritenuto possibile chiedere in un processo il danno da lucro cessante ed in un altro il danno emergente; oppure, ancora, agire separatamente per

---

(7) Così, tra le altre: Cass., 19 ottobre 1998, n. 10326, in *Mass. Giust. civ.*, 1998, p. 2111, secondo cui «Il creditore ha la facoltà di chiedere, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione all'identica facoltà di accettarlo, riconosciutagli dall'art. 1181 c.c., perché il pericolo di un aggravio di spese per il debitore, esposto ad una pluralità di decreti ingiuntivi nel caso di parcellizzazione del credito, è dal medesimo ovviabile o mettendo il mora il creditore, offrendogli l'adempimento dell'intero, o chiedendo l'accertamento negativo di esso»; Cass., 15 aprile 1998, n. 3814, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Obbligazioni in genere,* n. 29. In una posizione favorevole al frazionamento si pongono anche le risalenti Cass., 27 marzo 1958, n. 1019, in *Mass. Giur. it.*, 1958, c. 226 e Cass., 27 marzo 1957, n. 1059, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, c. 339 ss., le quali evidenziano, in particolare, che in tale pratica di frazionamento non è dato riscontrare alcuna lesione del giudicato relativamente all'estensione di suoi effetti preclusivi al c.d. «deducibile».

(8) Operazione, oggi, per la verità difficilmente praticabile, per effetto di quanto stabilito da Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, in *Danno e resp.*, 2009, p. 19 ss., con note di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un* «de profundis» *per il danno esistenziale*; di LANDINI, *Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. sez. un. 26972, 26973, 26974, 26975/2008*; nonché di SGANGA, *Le Sezioni Unite e l'art. 2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio*, che ha qualificato il danno non patrimoniale come «categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie», precisando altresì che il riferimento, operato da dottrina e giurisprudenza, a determinati tipi di pregiudizio, variamente denominati, «risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno».

gli interessi moratori *ex* art. 1224, comma 1, c.c. e per il maggior danno *ex* comma 2 della stessa norma (9), giacché in tutti questi casi non vi sarebbe coincidenza tra i fatti posti a fondamento delle pretese via via azionate.

Secondo un opposto orientamento dottrinale (10), invece, al nostro ordinamento sarebbe immanente un principio di infrazionabilità dell'unitario diritto di credito in distinte porzioni. Alla base di questa impostazione vi è essenzialmente la convinzione che dall'insieme delle disposizioni e dei principi che fondano il sistema italiano di tutela giurisdizionale dei diritti (11) sia desumibile una regola di fondo secondo cui, tutte le volte in

---

(9) Così si è espressa Cass., 12 marzo 1990, n. 2008, in *Foro it.*, 1991, I, c. 561, con nota di MENCHINI, *Rivalutazione monetaria e oggetto del giudicato relativo ad obbligazioni pecuniarie*, secondo cui «La domanda di rivalutazione automatica del credito, nell'erroneo presupposto della sua natura di credito di valore, non s'identifica con quella di risarcimento del maggior danno da tardivo adempimento di obbligazione pecuniaria, la quale è, pertanto, proponibile in separato processo».

(10) Sembrano propendere per l'inammissibilità di una domanda di adempimento parziale, tra gli altri: CAPONI, *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*, Milano, 1991, p. 298 ss.; CARRATTA, *Ammissibilità della domanda giudiziale «frazionata» in più processi?*, in *Corriere giur.*, 2000, p. 1618 ss.; CERINO CANOVA, *Unicità del diritto e del processo di risarcimento,* in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, II, p. 445 ss.; ID., *La domanda giudiziale ed il suo contenuto*, in *Commentario del codice di procedura civile,* diretto da Allorio, I, Torino, 1980, p. 144 ss.; DI MAJO, *Dell'adempimento in generale.* Sub *art. 1181*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1994, p. 93; GIORGIANNI, voce *Pagamento (dir. civ.)*, in *Noviss. Dig. it.*, XII, Torino, 1965, p. 323; MARENGO, *Parcellizzazione della domanda e nullità dell'atto*, in *Giust. civ.*, 2000, I, 2265 ss.; MENCHINI e PROTO PISANI, *Oggetto del processo e limiti oggettivi del giudicato in materia di crediti pecuniari*, in *Foro it.*, 1999, I, c. 2945 ss.; MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile,* Milano, 1987, p. 283 ss.; ID., *Regiudicata civile*, in *Dig. disc. priv.*, *Sez. civ.*, XVI, Torino, 1997, p. 423 ss.; MONATERI, *La scindibilità del giudizio sul quantum*, in *Resp. civ. e previd.*, 1982, p. 415 ss.; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, p. 70 ss.; RAVAGNANI, *Identificazione dell'azione, interesse ad agire e giudicato*, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, c. 383 ss.

(11) In particolare si è fatto riferimento, a vario titolo: *a)* all'interesse del creditore, alla sua riconoscibilità, nonché alla sua meritevolezza, quali criteri guida per il giudice in una indagine che abbia come oggetto l'ammissibilità di una modifica, attraverso lo strumento processuale, delle modalità di adempimento delle prestazioni pattuite, ovvero delle modalità normativamente introdotte per l'adempimento coattivo di una obbligazione contrattuale rimasta insoddisfatta; *b)* all'art. 1453 c.c., per il quale l'avente diritto, in caso di inadempimento, può optare o per la risoluzione del contratto o per l'adempimento in via coattiva di quella specifica, esatta prestazione, oggetto della propria aspettativa contrattuale, utilizzando il rimedio apprestato dall'ordinamento per soddisfare l'interesse primario all'esecuzione o alla attuazione integrale del contratto nei termini globalmente convenuti; *c)* ai principi generali dell'ordinamento, i quali prescrivono, per il debitore ed il creditore, il comportamento secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e l'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e importano che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, nascente da un unico rapporto, vada richiesto ed assolto in unica soluzione, non essendo consentito in linea generale mutare in fase di esecuzione i termini e le modalità di una obbligazione, come pattuiti alla conclusione del contratto, in quanto il criterio della buona fede può soccorrere impedendo una perniciosa modifica degli originari termini contrattuali

cui è esercitato il diritto di azione con riguardo ad un determinato diritto soggettivo, questo deve intendersi automaticamente azionato nella sua interezza, con la duplice conseguenza che: *a)* alla parte attrice non sarebbe concessa la facoltà di limitare la propria domanda di tutela giurisdizionale ad una sola frazione del diritto di cui si afferma titolare; *b)* l'effetto preclusivo del giudicato investirebbe sempre e comunque il diritto per intero, a prescindere dalla posizione che ne sia stata formalmente dedotta in causa. Così, ad esempio, se l'attore, a fronte di un credito di 1.000, chiedesse in giudizio la condanna al pagamento di soli 100, non potrebbe in altra sede, dopo l'intervenuto formarsi del giudicato sull'intero diritto di credito, agire per il pagamento degli ulteriori 900 (12).

Su questa scia, parte della giurisprudenza ha in passato negato cittadinanza nel nostro ordinamento ad un principio di frazionabilità dell'unitario credito, e ciò tanto per motivi di ordine processuale – comportando la condotta in esame una chiara violazione della regola secondo cui il giudicato investe, oltre che il «dedotto», anche il «deducibile» (13) – quanto per ordini di carattere sostanziale, per la denunciata contrarietà del

---

del rapporto che abbia come conseguenza l'arrecare pregiudizio al debitore, non giustificato da un corrispondente vantaggio, meritevole di tutela, per il creditore; *d)* al diritto del creditore di rifiutare un adempimento parziale (art. 1181 c.c.), come enunciazione di un principio generale, salva la possibilità – per la tutela di interessi del creditore stesso – di una pronuncia parziale sul merito (art. 277 c.p.c.) e di una condanna ad una provvisionale (art. 278 c.p.c.); *e)* alla non riconoscibilità di un interesse del creditore, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, configurandosi la frammentazione come espediente processuale per ottenere, attraverso il frazionamento della pretesa in più decreti ingiuntivi e la mancata opposizione a taluni di essi, un giudicato di cui avvalersi in sede di una eventuale successiva opposizione; *f)* al vizio di eccesso di potere che qualifica il comportamento del creditore che si avvalga di tale espediente processuale.

(12) L'esempio è tratto da GRAZIOSI, *Pluralità di azioni a tutela dello stesso diritto (frazionato) o abuso del diritto di azione?*, in *Corriere giur.*, 2009, p. 1135.

(13) Cfr., tra le altre: Cass., 6 agosto 1997, n. 7275, in *Giur. it.*, 1998, c. 889 ss., con nota di RONCO, *Azione e frazione: scindibilità in più processi del* petitum *di condanna fondato su un'unica* causa petendi *o su* causae petendi *dal nucleo comune, ammissibilità delle domande successive alla prima e riflessi oggettivi della cosa giudicata*; Cass., 19 agosto 1987, n. 6952, in *Mass. Giur. it.*, 1987, p. 1127; Cass., 22 ottobre 1985, n. 5192, in *Giur. it.,* 1986, I, 1, c. 383 ss., con nota di RAVAGNANI, *Identificazione dell'azione, interesse ad agire e giudicato* (si vedano anche i commenti a tale ultima sentenza di ATTARDI, *Frazionamento della domanda di danni e estensione del giudicato*, cit.; CERINO CANOVA, *Unicità del diritto e del processo di risarcimento*, cit.; COCCHI, in *Foro it.,* 1996, I, c. 1383 ss.; SASSANI, *In tema di pronuncia su danno futuro e di preclusione della successiva autonoma domanda*, in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 1082 ss.); Cass., 8 luglio 1981, n. 4488, in *Resp. civ. prev.*, 1982, p. 876 ss., con nota di MONATERI, *La scindibilità del giudizio sul quantum*; Cass., 15 settembre 1975, n. 3057, in *Mass. Giur. it.*, 1975, c. 876.

comportamento in questione ai principi generali di buona fede e correttezza (14).

2. – In questo clima di profonda incertezza, che vedeva dottrina e giurisprudenza sostanzialmente «spaccate» in due opposte fazioni, sono intervenute nell'anno 2000 le Sezioni Unite della Corte di cassazione (15), che rappresentano un primo spartiacque nel dibattito in materia. Con tale pronuncia, i giudici della Suprema Corte di legittimità hanno sostanzialmente aderito al primo dei due indirizzi sopra esposti, ritenendo che il potere di agire per un adempimento parziale del credito non possa ritenersi escluso dal nostro ordinamento, ma, al contrario, risponda ad un interesse del creditore meritevole di tutela, che non reca pregiudizi al diritto di difesa del debitore.

Varie ed articolate le motivazioni poste alla base del convincimento dei giudici, così sintetizzabili: da un lato, è stata ritenuta la sussistenza di un interesse del creditore, meritevole di tutela, alla parcellizzazione del credito (16); dall'altro lato, si è fatto ricorso all'interpretazione sistematica di una serie di norme di diritto sostanziale e processuale, per concludere come, in mancanza di espresse disposizioni o di principi generali desumi-

---

(14) Cfr., tra le altre: Cass., 14 novembre 1997, n. 11271, in *Corriere giur.*, 1998, p. 540 ss., con nota di FITTIPALDI, *Clausola generale di buona fede e infrazionabilità della pretesa creditizia rimasta inadempiuta*; Cass., 8 agosto 1997, n. 7400 e Cass., 23 luglio 1997, n. 6900, entrambe in *Corriere giur.*, 1997, p. 889 ss.

(15) Ci si riferisce a Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108, in *Giur. it.,* 2001, p. 1143 ss., con nota di CARRATTA, *Ammissibilità della domanda giudiziale «frazionata» in più processi?*; in *Nuova giur. civ.*, 2001, p. 506 ss., con nota di ANSANELLI, *Rilievi minimi in tema di abuso del processo*; in *Corriere giur.*, 2000, p. 1618 ss., con nota di DALLA MASSARA, *Tra res iudicata e* bona fides: *le sezioni unite accolgono la frazionabilità nel* quantum *della domanda di condanna pecuniaria*; in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 2265 ss., con nota di MARENGO, *Parcellizzazione della domanda e nullità dell'atto*; in *Guida dir.*, 2000, n. 17, p. 46 ss., con nota di SACCHETTINI, *La possibilità di frazionare le richieste giudiziarie non sacrifica il diritto di difesa del debitore*; in *Dir. e giur.*, 2002, p. 443 ss., con nota di SENA, *Richiesta di adempimento parziale e riserva di azione per il residuo: l'orientamento delle Sezioni Unite della Cass.*

(16) Sul punto le Sezioni Unite da ultimo citate argomentano che, in considerazione dei notevoli costi e della durata dei processi, «il ricorrere ad un giudice inferiore, più celere nella definizione delle controversie e innanzi al quale la lite costa di meno, anche se la sua conclusione non è interamente satisfattiva della pretesa, risponde all'interesse del creditore, il quale, attraverso questo mezzo, può sperare nell'adempimento spontaneo da parte del debitore del residuo debito ed, eventualmente, nell'accertamento – ove possibile ed in funzione del concreto svolgersi del giudizio – con effetto di giudicato, della sussistenza del rapporto da cui deriva il debito, con indubbio vantaggio per le ulteriori azioni e con la conseguenza che l'eventuale giudicato, di cui avvalersi negli altri giudizi, lungi dal costituire, come ritiene Cass. 8 agosto 1997, n. 7400, un espediente processuale, si presenterebbe come corretta utilizzazione degli strumenti che l'ordinamento appresta».

bili dall'ordinamento, non sia consentito all'interprete affermare l'inammissibilità di una domanda giudiziale frazionata. Di più: secondo la pronuncia da ultimo citata, non solo le norme ed i princìpi invocati dall'opposto orientamento non costituiscono validi grimaldelli per introdurre nel sistema un principio di inammissibilità della domanda parziale – non l'art. 1181 c.c., che, nel riconoscere il diritto del creditore di rifiutare un adempimento parziale, non esclude il suo potere di accettarlo, e pertanto di richiederlo anche giudizialmente; non l'art. 1453 c.c., che nulla dice al riguardo; non gli art. 277, comma 2 e 278, comma 2, c.p.c., che, al contrario, consentono, in vario modo, in presenza di domande più ampie proposte, di limitare la pronuncia a parte delle stesse o di condannare il debitore al pagamento di una provvisionale; né, tantomeno, i princìpi di buona fede e di correttezza, in quanto, in tale ipotesi, la prima violazione degli anzidetti principi è stata compiuta dal debitore stesso, il quale è rimasto inadempiente – ma, al contrario, vi sarebbero indici normativi e giurisprudenziali da cui ricavare, al contrario, l'ammissibilità del suddetto frazionamento. Si pensi, ad esempio, ai già citati art. 1181 c.c., 277, comma 2 e 278, comma 2, c.p.c. Si pensi ancora, alla ritenuta ammissibilità di una richiesta di condanna generica limitata all'*an debeatur*, così come all'ammissibilità della richiesta separata del maggior danno *ex* art. 1224, comma 2, c.c., nonché, ancora, a quella limitata solo a una o alcune voci di danno nel risarcimento da fatto illecito.

Concludendo, i giudici affermano a chiare lettere l'ammissibilità di una domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore meritevole di tutela e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.

Tale soluzione, dopo la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite, sembrava stabilizzarsi nelle parole del giudice di legittimità: la maggior parte delle sentenze che, negli anni immediatamente successivi, affrontano la tematica (17), si collocano infatti nel pieno segno di continuità con le Sezioni Unite, rimarcando l'ammissibilità di una richiesta creditoria frazionata, in quanto non contrastante i principi di buona fede e correttezza. In tali arresti, infatti, il Collegio mostra di condividere ap-

(17) Si vedano, ad esempio, Cass., 28 luglio 2005, n. 15807, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, p. 1530, e Cass., 4 maggio 2005, n. 9224, in *Obbl. e contr.*, 2006, p. 526 ss., con nota di MELONI CABRAS, *La frazionabilità della pretesa creditoria e la normalità del prezzo di vendita*.

pieno le argomentazioni poste a base della decisione del 2000, evidenziando in particolare che l'art. 1181 c.c., attribuendo al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di accettare un adempimento parziale, consente di riconoscergli, in mancanza di espresse disposizioni o principi generali in contrario, anche quella di chiedere giudizialmente il pagamento di una sola parte della somma dovuta. Ne deriva che la domanda di condanna al pagamento degli interessi può essere proposta non solo cumulativamente con quella di pagamento del capitale, ma anche separatamente, tanto se si tratta di interessi moratori, quanto se si tratta di interessi convenzionali o compensativi, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per il debitore, il quale può evitare i maggiori oneri connessi alla duplicazione dei giudizi costituendo in mora il creditore mediante l'offerta del pagamento dell'intero, oppure chiedendo l'accertamento negativo del credito.

3. – A distanza di soli sette anni, la Suprema Corte torna a pronunziarsi a Sezioni Unite sul tema e, operando una radicale inversione del proprio orientamento, giunge ad una soluzione diametralmente opposta rispetto al proprio precedente, ritenendo l'illegittimità *tout court* dell'agire per frazioni (18). Tanto essenzialmente sul presupposto dell'intervenuto mutamento, nelle more, del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, che, da un lato, vede l'inserimento, sul piano processuale, del principio del giusto processo, introdotto dal novellato art. 111 Cost.; dall'altro, sul versante sostanziale, riconosce nuova forza normativa al canone di correttezza e buona fede, riletto e ripensato alla luce del principio del rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, sancito all'art. 2 Cost.

Tale mutata sensibilità impone una rilettura in chiave costituzionale della normativa di riferimento e, primo tra tutti, dell'art. 88 c.p.c., che, nell'imporre alle parti processuali un obbligo di comportarsi in giudizio secondo lealtà e probità, stigmatizza condotte che minano la ragionevole durata del procedimento e, più in generale, la «giustezza» del processo. Esigenze che verrebbero irrimediabilmente pregiudicate da un esercizio dell'azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell'interesse

(18) Cfr., Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726, cit. La pronuncia trae origine da quattro procedimenti monitori promossi da un imprenditore per il pagamento di distinte fatture relativi a compensi derivanti da un unico contratto.

sostanziale sotteso; interesse «che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della *potestas agendi*» (19).

Tanto premesso, la Corte rileva che la disarticolazione dell'unità sostanziale del rapporto obbligatorio e la definitiva scissione del contenuto dell'obbligazione (tanto se contestuali, quanto se attuate secondo modalità cronologicamente successive) determinano, in primo luogo, un irragionevole pregiudizio per il debitore, sia in ragione del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, sia per il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni che il debitore stesso dovrebbe promuovere, a fronte di moltiplicazioni di iniziative giudiziarie. Il tutto in assenza di un interesse del creditore che appaia meritevole di tutela.

Questa condotta, proseguendo nel ragionamento del Collegio, integra aperta violazione del principio di buona fede, che, comportando anche obblighi di protezione della sfera giuridica della controparte, e valendo anche nella fase patologica della coazione all'adempimento, impone al creditore di agire tenendo sempre presente anche l'interesse della propria controparte negoziale, evitando così condotte che possano determinare un mutamento dell'originario equilibrio del rapporto obbligatorio ed un irragionevole pregiudizio per quest'ultimo soggetto.

Sul versante più squisitamente processuale, la Corte evidenzia che la scissione dell'unitario credito si risolve automaticamente in un abuso del processo, risultando così in contrasto con l'inderogabile principio del giusto processo, sotto il duplice profilo del rischio di formazione di giudicati contrastanti e contraddittori sul medesimo rapporto sostanziale, nonché della violazione della ragionevole durata del processo, «per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione del processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata».

Buona fede oggettiva e giusto processo: sono dunque questi i due principi sui quali viene fondato il generale divieto, per la parte, di definire l'estensione della *res* da dedurre in giudizio e, dunque, di frazionare giudizialmente un diritto di credito avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria. Secondo tale impostazione, allora, la volontaria disarticolazione dell'unità sostanziale del rapporto di credito dovrebbe condurre *ex se* ad un abuso del processo e del diritto sottostante, con conseguente immeritevolezza della tutela giudiziaria.

---

(19) Cfr. Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726, cit.

4. – Il *revirement* delle Sezioni Unite, seppur mosso da un apprezzabile sforzo ermeneutico «evolutivo» in tema di buona fede e di divieto di abuso del diritto (20) e del processo (21), non appare esente da critiche, sia per quanto attiene la parte ricostruttiva del fenomeno, sia, e soprattutto, con riferimento al profilo sanzionatorio, ossia alla individuazione delle conseguenze che dovrebbero derivare dalla tenuta di una condotta abusiva.

---

(20) La bibliografia in tema di abuso è diritto è pressoché sterminata. Tra i contributi più significativi si ricordano, senza alcuna pretesa di esaustività, i seguenti: ROTONDI, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.,* 1923, p. 105 ss.; NATOLI, *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 1958, p. 18 ss.; ROMANO, *Abuso del diritto*, in *Enc. dir.,* I, Milano, 1958, p. 166 ss.; GIORGIANNI, *L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica,* Milano, 1963; RESCIGNO, *L'abuso del diritto,* in *Riv. dir. civ.,* 1965, p. 284 ss.; CATTANEO, *Buona fede obiettiva e abuso del diritto,* in *Riv. trim. dir. e proc. civ.,* 1971, p. 634 ss.; PATTI, *Abuso del diritto,* in *Dig. disc. priv. – Sez. civ.,* I, Torino, 1997, p. 1 ss.; GAMBARO, *Abuso del diritto (diritto comparato e straniero)*, in *Enc. giur.*, Treccani, I, Roma, 1988, p. 1 ss.; BRECCIA, *L'abuso del diritto,* in Aa. Vv., *Diritto privato,* III, Padova, 1997, p. 5 ss.; SACCO, *L'abuso della libertà contrattuale,* in *Dir. priv.,* 1997, p. 217 ss.; MESSINETTI, *Abuso del diritto*, in *Enc. dir.*, Agg., II, Milano, 1998, p. 1 ss.; FERRONI, *Spunti per lo studio del divieto di abuso delle situazioni soggettive patrimoniali,* in Aa. Vv., *Temi e problemi della civilistica contemporanea,* Napoli, 2005, p. 313 ss.; TULLIO, *Eccezione di abuso e funzione negoziale*, Napoli, 2005; MARINES, *Teoria e prassi sull'abuso del diritto,* Padova, 2006; GITTI e VILLA, *Il terzo contratto: l'abuso di potere contrattuale nei rapporti fra imprese,* Bologna, 2008; FIORDALISI, *Abuso di facoltà legittima e impedibilità degli atti antigiuridici*, Torino, 2008; LOVISOLO, *Abuso del diritto e clausola generale antielusiva alla ricerca di un principio*, in *Riv. dir. trib.,* 2009, p. 49 ss.; DE CARIA, *La nuova fortuna dell'abuso del diritto nella giurisprudenza di legittimità: la cassazione sta abusando dell'abuso? Una riflessione sul piano costituzionale e della politica del diritto,* in *Giur. cost.,* 2010, p. 3627 ss.; FALCO, *La buona fede e l'abuso del diritto,* Milano, 2010; PAGLIANTINI e CALVO, *Abuso del diritto e buona fede nei contratti*, Torino, 2010; GALGANO, *Qui suo iure abutitur neminem laedit?*, in questa *Rivista*, 2011, p. 311 ss.; CATAUDELLA, *L'uso abusivo di principi,* in *Riv. dir. civ.,* 2014, p. 747 ss.; BARCELLONA, *L'abuso del diritto: dalla funzione sociale alla regolazione teleologicamente orientata del traffico giuridico, ibid.*, p. 467 ss.

(21) In materia di abuso del processo si possono ricordare, tra i più recenti contributi e senza alcuna pretesa di completezza, i seguenti: TARUFFO, *Elementi per una definizione di abuso del processo,* in Aa. Vv., *Diritto privato,* III, Padova, 1997, p. 435 ss.; ID., *L'abuso del processo: profili comparatistici, ivi*, IV, 1998, p. 496 ss.; CORDOPATRI, *L'abuso del processo,* I e II, Padova, 2000; GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio dell'abuso dell'azione giudiziale*, Milano, 2004; ANSANELLI, *Abuso del processo*, in *Dig. disc. priv. – Sez. civ.,* agg. III, 1, Torino, 2007, p. 1 ss.; COMOGLIO, *Abuso del processo e garanzie costituzionali,* in *Riv. dir. proc.,* 2008, p. 319 ss.; DONDI, *Abuso del processo (diritto processuale civile)*, in *Enc, dir., Annali*, III, Milano, 2010, p. 1 ss.; AA. VV., *L'abuso del processo*, Bologna, 2012; GHIRGA, *Abuso del processo e sanzioni*, Milano, 2012; TARUFFO, *L'abuso del processo: profili generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 117 ss.; BRUNIALTI, *Abuso del processo e credito solo parzialmente certo e liquido*, in *Giusto proc. civ.,* 2013, p. 173 ss.; GHIRGA, *Recenti sviluppi giurisprudenziali e normativi in tema di abuso del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 445 ss.; TARUFFO, *Abuso del processo*, in questa *Rivista*, 2015, p. 832 ss.; TROPEA, *L'abuso del processo amministrativo. Studio critico*, Napoli, 2015.

Ma si proceda con ordine.

Come accennato, dalla lettura della motivazione appare chiaramente che due sono i nuclei argomentativi fondamentali intorno ai quali si articola la pronuncia, sviluppati secondo il seguente ordine cronologico.

Da un lato, da un punto di vista sostanziale, il Collegio, in linea con i più moderni arresti sul tema, valorizza il principio di buona fede e correttezza, come riletto e ripensato in relazione al suo porsi in diretta attuazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale *ex* art. 2 Cost.; principio da cui desumere un generale potere, in capo all'autorità giudiziaria, di esercitare un controllo, anche in senso modificativo ed integrativo, del regolamento negoziale e, più in generale, della condotta delle parti, ed in ispecie del creditore, il quale deve agire non arrecando inutili e non giustificati pregiudizi al debitore.

Da un altro lato, ed analizzato il fenomeno da un'ottica più prettamente processuale, la Corte, facendo perno sul novellato art. 111 Cost., ritiene oramai costituzionalizzato, nel nostro ordinamento, il principio del divieto di abuso del processo, alla stregua del quale censurare una condotta, come quella oggetto del giudizio, che, dando luogo ad una moltiplicazione dei giudizi, lede il principio di ragionevole durata del processo, determinando altresì il rischio della formazione di giudicati contrastanti.

Da tali regole deriva un giudizio di immeritevolezza della pretesa creditoria, scomposta artificiosamente in più iniziative giudiziarie, e, sembrerebbe, di improponibilità della domanda. Improponibilità che parrebbe addirittura investire ciascuna delle singole domande in cui è stata frazionata la complessiva pretesa avente ad oggetto la somma nel suo complesso (22).

L'indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite – quantomeno nella sua parte ricostruttiva e tralasciando per ora le conseguenze sanzionatorie che ne possano derivare – ha negli anni ricevuto importanti conferme, tanto in sede normativa (23), quanto in ambito giurisprudenziale, tanto che, a di-

---

(22) È questa, ad esempio, la conclusione che ricava dalla lettura della sentenza BUFFONE, *È vietata la parcellizzazione della tutela processuale dell'azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale*, in *Dir. fisc. ass.*, 2013, p. 214 ss.

(23) Ci si riferisce in particolare all'art. 20, comma 7, 8, 9, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, ove si prevede, nei procedimenti in materia di previdenza ed assistenza sociale, che «a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle

stanza oramai di otto anni, può certamente essere considerato quale *ius receptum* (24).

Di più: come accennato, la regola ha conosciuto una formidabile *vis expansiva*. Pensata infatti in origine per un'ipotesi di abusivo frazionamento di un credito derivante da un rapporto contrattuale (25), e confermata come tale dalla giurisprudenza successiva (26), anche nei casi in cui parte del credito sia illiquido (27), viene ampliata ed estesa, in via pretoria, anche alla diversa ipotesi di pretese creditorie derivanti da un illecito extracontrattuale (28), fino a trovare ingresso anche all'interno del processo del lavoro (29) e di quello esecutivo (30) e persino in quello

---

domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della domanda». La peculiarità della materia, tuttavia, non sembra consentire un suo utilizzo ai fini ermeneutici, né per sostenere, né per negare, una generale ammissibilità di una tutela frazionata del credito.

(24) Da ultimo si veda, oltre alle sentenze citate *supra* e *infra*; Cass., 9 giugno 2014, n. 12914. Il riferimento è a Trib. Catanzaro, 22 febbraio 2012, in *Foro it.*, 2013, I, comma 386 ss.

(25) È questa l'ipotesi presa in esame da Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726, cit. Per una recente applicazione si veda anche Cass., 9 marzo 2015, n. 4702.

(26) Si pensi, ad esempio, a Cass., 18 marzo 2010, n. 6597, in *Mass. Giust. civ.*, 2010, p. 395; Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 26961, cit.; Cass., 20 novembre 2009, n. 24539, in *Giuda dir.*, 2010, n. 4, p. 42; Cass., 3 dicembre 2008, n. 28719, cit.; Cass., 11 giugno 2008, n. 15476, e Cass., 27 maggio 2008, n. 13791, entrambe in *Danno e resp.*, 2009, p. 518 ss., con nota di Rossi, *Il principio della contrarietà del frazionamento del credito alla clausola generale di buona fede: prime applicazioni giurisprudenziali*.

(27) Cfr., Trib. Catanzaro, 22 febbraio 2012, cit.

(28) Cfr., Cass., 22 dicembre 2011, n. 28286, in *Dir. fisc. ass.*, 2013, p. 214 ss., con nota di Buffone, *È vietata la parcellizzazione della tutela processuale dell'azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale*; e in *Foro it.*, 2012, I, c. 2813 ss., con note di Brunialti e Graziosi, *Neppure i crediti risarcitori possono più essere frazionati giudizialmente*; Cass., 3 maggio 2010, n. 10634, in *Corriere giur.*, 2011, p. 369 ss., con nota di C. Fin, *Una coraggiosa pronuncia della Corte di legittimità: l'onere delle spese come rimedio contro un uso scorretto dello strumento processuale*. Tra la giurisprudenza di merito si segnala Trib. Lucca, 6 febbraio 2008, in *Danno e resp.*, 2009, p. 518 ss., con nota di Rossi, *Il principio della contrarietà del frazionamento del credito alla clausola generale di buona fede: prime applicazioni giurisprudenziali*.

(29) Cfr., Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 26961, cit.; Cass., 3 dicembre 2008, n. 28719, cit. Si veda anche Cass., 29 gennaio 2008, n. 1985, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 1591 ss., con nota di Bertoncini, *Parcellizzazione del credito: le Sezioni unite e le Sezioni semplici a confronto*.

(30) Cfr., Cass., 31 ottobre 2014, n. 23182; Cass., 9 aprile 2013, n. 8576 e 15 marzo 2013, n. 6663, entrambe in *Foro it.*, 2014, I, c. 916 ss., con nota di Brunialti, *La Cassazione*

amministrativo (31) e contabile (32). Disconoscendo nel contempo alcun valore ad un'eventuale espressa riserva del creditore di azione successiva per il residuo credito (33) e – finanche – alla circostanza che i danneggiati da un unico evento lesivo siano soggetti distinti tra di loro (34).

La motivazione, ampliata e più diffusamente argomentata nel corso degli anni, è sostanzialmente sempre la medesima: i principi di buona fede e correttezza, aventi oramai rango costituzionale, devono permeare di sé non soltanto le condotte «sostanziali» del creditore, ma anche le scelte processuali di questi, e dunque impongono alla parte attiva del rapporto non soltanto di cooperare con il debitore per agevolare l'adempimento di quest'ultimo (ovviamente nei limiti del c.d. «apprezzabile sacrificio»), bensì anche, e a *fortiori*, una volta che si è verificato l'inadempimento, di non aggravare la posizione del soggetto passivo con iniziative processuali che infliggono alla controparte un sacrificio non comparativamente giustificato dal perseguimento di un lecito e ragionevole interesse.

---

apre al frazionamento giudiziale «motivato»del credito? La prima delle due sentenze è commentata anche da CASILLO, *Anche nel processo esecutivo opera il divieto di frazionamento del credito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 2014, p. 307 ss.

(31) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 23 febbraio 2011, n. 3, in *Foro it.*, 2012, III, c. 31 ss., con nota di GIANNELLI, *La pregiudiziale amministrativa rinasce dalle proprie ceneri: la mancata impugnazione dell'atto illegittimo recide il nesso di causalità tra provvedimento illegittimo e lesione*, e in *Resp civ. prev.*, 2012, p. 164 ss., con nota di PENASA, *Infine una risolutiva parola dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sull'onere del cittadino di impugnare l'atto amministrativo fonte di un danno ingiusto*.

(32) Cfr. Corte Conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, 12 giugno 2013, n. 31, in *Giur. it.*, 2013, p. 2156 ss. Similmente, in dottrina, tra gli altri, si veda GRAZIOSI, *Pluralità di azioni a tutela dello stesso diritto (frazionato) o abuso del diritto di azione?*, cit., p. 1141 ss. In senso contrario, però: Cass., 29 gennaio 2008, n. 1985, cit.

(33) In tal senso vi vedano: Cass., 22 dicembre 2011, n. 28286, cit.; Cass., 18 marzo 2010, n. 6597, cit. Tra la giurisprudenza di merito si può ricordare: Trib. Catanzaro, 22 febbraio 2012, cit.; Trib. Napoli, 1 aprile 2008, in *G. mer.*, 2009, p. 657 ss., con nota di LAZZARIN, *La frazionabilità della tutela giudiziale del credito: buona fede esecutiva e abuso del processo*. *Contra*, riconoscono la legittimità del frazionamento in presenza di un'espressa riserva del creditore, tra gli altri: CAPUTO, *Il frazionamento della domanda di risarcimento danni ed i suoi limiti*, in *Giur. mer.*, 1981, p. 966; CARNELUTTI, *Giudicato implicito in tema di liquidazione del danno*, cit., p. 41; DALLA MASSARA, *Tra res iudicata e* bona fides: *le sezioni unite accolgono la frazionabilità nel quantum della domanda di condanna pecuniaria*, cit., p. 1623.

(34) Ci si riferisce, al riguardo, a quanto di recente statuito dal giudice di legittimità, che ha ritenuto integrasse una condotta di abusivo frazionamento del credito quella posta in essere da più danneggiati da un unico evento dannoso, i quali, dopo aver assunto la stessa condotta in una fase precedente, agendo a ministero dello stesso avvocato, hanno instaurato singolarmente distinti procedimenti giudiziali. Si veda Cass., 24 aprile 2015, n. 8381.

Come a dire che il divieto di abusare di un proprio diritto opera, oltre che nella fase fisiologica del rapporto, anche in quella patologica dello stesso, e dunque una condotta, come quella di cui si discute, che, seppur formalmente conforme al paradigma normativo, determina un aggravio ingiustificato nella sfera del debitore, non può essere ritenuta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento giuridico (35).

Si perviene così alla elaborazione della figura dell'abuso del processo, inteso quale risvolto processuale dell'abuso del diritto, ossia quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale di una parte di optare per la più conveniente strategia di difesa.

Tale approdo viene raggiunto escludendo altresì che il creditore «frazionante» possa beneficiare della tutela che deriva dal c.d. *overruling*, ossia dal repentino ed improvviso mutamento del giudice della nomofilachia: secondo la Suprema Corte, infatti, tale principio opera come interpretazione correttiva che si aggancia alla relativa disposizione di legge processuale «ora per allora», nel senso cioè di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Tale tutela, però, non può trovare ingresso in un caso come quello in esame, ove non si tratta di impedire *ex post* l'esercizio di una tutela di cui l'ordinamento continua a ritenere la parte meritevole, quanto di non consentire più l'utilizzo, per l'accesso alla tutela giudiziaria, di metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del «servizio» giustizia (36).

5. – E si venga ora alla parte sanzionatoria della pronuncia. La perentorietà dell'affermazione ricavabile dal *decisum* delle Sezioni Unite – secondo cui il frazionamento giudiziale del credito, comportando una devianza dei mezzi utilizzati rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, sarebbe ostativo ad un esame della domanda – impone all'interprete di interrogarsi circa l'effettiva portata della regola e, soprattutto, delle conseguenze pratico-applicative che ne possano derivare.

Sul punto, le Sezioni Unite appaiono per la verità silenti, limitandosi ad affermare che la condotta denunciata «si risolve in un abuso del processo (ostativo all'esame della domanda)», con ciò determinando notevoli

---

(35) Sullo specifico problema, poi, del frazionamento della domanda nell'ambito del giudizio arbitrale si veda, su tutti, GIORGIETTI, *Frazionamento della domanda giudiziale e unitarietà dell'arbitrato*, in *Riv. arbitrato*, 2009, p. 437 ss.

(36) Così Cass., 22 dicembre 2011, n. 28286, cit.

difficoltà interpretative e, conseguentemente, di pratica applicazione della regola (37).

Un dato sembra però certo leggendo le parole della Corte: l'abuso del processo, perpetrato attraverso il frazionamento del credito, preclude al giudice la possibilità di esaminare la domanda proposta.

Non è ben chiaro, però: *a)* da un lato, quale debba essere la natura della sentenza di rigetto: ossia se debba intervenire una pronuncia in rito (come tale inidonea al formarsi di un giudicato in senso sostanziale) (38), oppure di merito (39); *b)* da un altro, se la preclusione all'esame abbia ad oggetto tutta la domanda di credito proposta, oppure soltanto la frazione azionata successivamente. È evidente che trattasi di questioni pratiche di importanza assolutamente determinante al fine dell'individuazione della concreta portata del principio in esame.

In ordine ad entrambi gli aspetti, la giurisprudenza di legittimità immediatamente successiva (40) sembra ricavare, dall'esame della pronuncia delle Sezioni Unite, le seguenti regole ermeneutiche: la domanda frazionata va nel merito dichiarata improponibile, e tale sanzione colpisce non soltanto la/le domande successiva/e alla prima, ma investe tutte e ciascuna delle singole richieste in cui è stata scomposta l'unitaria pretesa, ossia interessa «tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di

---

(37) Auspica, al riguardo, un nuovo intervento chiarificatore della Corte di legittimità: MONTANARI, *Note minime sull'abuso del processo civile*, in *Corriere giur.*, 2001, p. 564.

(38) Per questa soluzione si veda, in dottrina e ben prima della pronuncia delle Sezioni Unite della Cass. del 2007: GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale*, Milano, 2004, p. 205 ss.; VERDE, *Sulla «minima unità strutturale» azionabile nel processo (a proposito di giudicato e di emergenti dottrine)*, cit., p. 577 ss. In generale, sulla inidoneità della pronuncia in rito a formare un giudicato in senso sostanziale, vi veda, *ex plurimis,* Cass., 16 dicembre 2014, n. 26377, *Arch. giur. circ. e sin. strad.,* 2015, p. 392.

(39) Sembra propendere per questa impostazione DALLA MASSARA, *Eccezione di dolo generale*, exceptio litis dividuae *e domanda frazionata*, in AA. VV., *L'eccezione di dolo generale. Applicazioni giurisprudenziali e teoriche dottrinali*, a cura di Garofalo, Padova, 2006, p. 266 ss.

(40) Cfr. Cass., 20 novembre 2009, n. 24539, cit., ove si esplicita che «tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili»; Cass., 11 giugno 2008, n. 15476, cit. Tra le pronunce di merito si può ricordare Trib. Mantova, 3 novembre 2009, in *Corriere giur.*, 2011, p. 370 ss., con nota di FIN, *Una coraggiosa pronuncia della Corte di legittimità: l'onere delle spese come rimedio contro un uso scorretto dello strumento processuale*; e in *Giur. it.*, 2010, p. 1378 ss., con nota di COSSIGNANI, *Fin dove si spinge il principio di infrazionabilità della domanda: il caso del capitale e degli interessi*. Di improponibilità di tutte le domande aventi ad oggetto una frazione del credito unitario, parla Trib. Busto Arsizio, 23 settembre 2010, in *Giur. mer.*, 2010, p. 2722 ss., con nota di LOMBARDI, *La questione della frazionabilità giudiziale del credito unitario*.

un unico credito» (41), le quali sono da dichiararsi improponibili. Tanto in funzione «della necessità di assicurare i principi della buona fede e correttezza anche in campo processuale, tra l'altro non alterando il giusto equilibrio degli opposti interessi delle parti contrapposte ed invitando il rischio di peggiorare la posizione del debitore» (42).

Al riguardo, preme subito svolgere una prima osservazione. Ammesso e non concesso che la sanzione sia quella della improponibilità della domanda, va detto, in prima battuta, che – anche a voler ritenere abusiva una condotta di frazionamento del credito unitario – nel caso di «parcellizzazione sequenziale» e non contestuale la contrarietà a buona fede e correttezza della condotta viene a galla e si manifesta soltanto al momento della proposizione della domanda successiva alla prima, con la logica conseguenza che sarebbe solo questa l'istanza abusiva, come tale immeritevole di esame. Sulla base di tale ragionamento, sarebbe allora più logico e coerente con le premesse mosse che il giudice proceda ad un completo esame nel merito della prima domanda e dichiari improponibili soltanto le successive, aventi ad oggetto le restanti parti del credito (43). L'improponibilità dovrebbe così riguardare soltanto le successive domande avanzate, ma non la prima di esse.

Diversamente opinando, del resto, si correrebbe il rischio di travalicare la portata del principio di buona fede e correttezza, che finirebbe paradossalmente con il recare un pregiudizio al creditore, che vedrebbe negato *in toto* il riconoscimento giudiziale del proprio credito per la sola circostanza di aver avanzato inizialmente una richiesta giudiziale di importo inferiore al totale. A meno di non ritenere che la declaratoria di improponibilità abbia efficacia esclusivamente endoprocessuale e non pregiudichi la possibilità di riproporre la domanda per intero in un nuovo giudizio, salvo, evidentemente, problemi di intervenuta prescrizione.

Opzione ermeneutica che – a questo punto – si impone, se si intende aderire all'insegnamento delle Sezioni Unite: per meglio chiarire, se si ritiene di seguire la tesi del rigetto di tutte le domande, allora deve necessariamente ritenersi che tale rigetto sia in rito, ossia produca un effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata la pronuncia, determinando soltanto un giudicato formale e non pregiudicando la possibilità di azionare in altra sede il credito complessivo, pena una inam-

---

(41) Così, testualmente, Cass., 20 novembre 2009, n. 24539, cit.

(42) Così, in motivazione, Cass., 11 giugno 2008, n. 15476, cit.

(43) Cfr., VERONESE, *Domanda frazionata: rigetto per contrarietà ai principi di buona fede e correttezza,* in *Obbl. e contr.*, 2008, p. 806 ss.

missibile cancellazione giudiziale del credito (44). Soluzione che, comunque, non esclude un aggravio di attività a carico del creditore, costretto a introdurre un nuovo giudizio per far valere il proprio diritto, con conseguente allungamento dei tempi ed aumento dei costi di giustizia.

Un'altra annotazione: la tesi, alternativa rispetto alle Sezioni Unite, della improponibilità delle sole domande successive alla prima, si è ben consci, mostra un insuperabile limite tutte le volte in cui il credito non venga frazionato in una pluralità di richieste giudiziali avanzate in tempi diversi – fattispecie per la verità di gran lunga più frequente nella prassi – bensì la scomposizione del credito venga adottata dal creditore con una pluralità di domande avanzate contestualmente. Ipotesi più marginale ma pur sempre possibile. In questi casi, non potendosi stabilire quale delle azioni proposte contestualmente debba essere improponibile, posto che non vi è un ordine cronologico tra le stesse, non vi sarebbe altra strada che una declaratoria di rigetto in blocco di tutte le domande (45).

5.1. – Ma forse non è questo il punto. Ed infatti, prima ancora che indagare sulle conseguenze dell'agire del creditore, occorre riflettere sulla circostanza che non può escludersi, sempre e comunque, in colui che agisce per una parte soltanto del credito, un interesse meritevole di tutela. Pertanto appare un erroneo apriorismo l'equazione «frazionamento del credito» uguale «condotta fraudolenta o emulativa del creditore», potendo, ad esempio, la condotta essere informata da legittime esigenze di contenimento dei tempi per il recupero delle spettanze creditorie. Ad esempio, il creditore potrebbe legittimamente optare per azionare una parte soltanto del credito tutte le volte in cui, consapevole delle ridotte capacità patrimoniali della sua controparte, decida di procurarsi un titolo esecutivo, si pensi un decreto ingiuntivo, per un importo minore, rispar-

---

(44) Ciò conformemente all'orientamento maggioritario, avallato anche dalle Sezioni Unite della Cass. (Cass., sez. un., 10 maggio 2002, n. 6737, in *Foro it.*, 2002, I, comma 3393 ss.), secondo cui nel caso di pronuncia di rigetto in rito – diversamente da una pronuncia di merito – l'azione è sempre nuovamente proponibile, dal momento che non si forma sulla questione un giudicato in senso sostanziale. In dottrina, tra gli altri: ANDRIOLI, *Diritto processuale civile,* I, Napoli, 1979, p. 933; CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935, p. 324 ss.; SEGNI, *Della tutela giurisdizionale,* in *Comm. c.c.*, diretto da Scialoja e Branca, VI, Bologna-Roma, p. 319 ss.

(45) Per approfondimenti si veda DALLA MASSARA, *La domanda frazionata e il suo contrasto con i principi di buona fede e correttezza: il «ripensamento» delle Sezioni Unite,* cit., p. 361, il quale ritiene che, in presenza di un frazionamento contestuale, «non rimarrebbe altra strada che quella di un rigetto *en bloc*».

miando così in termini di spese di causa [46] e di imposta di registro e riservandosi in futuro la valutazione se agire per la restante parte del credito.

Oppure potrebbe, sempre per esigenze di celerità e speditezza, azionare la parte più liquida del credito (es: danni alla propria autovettura derivanti da un sinistro stradale, in relazione ai quali è intervenuto un accordo conservativo sul danno con il perito della compagnia assicurativa), ottenendo così un giudicato sull'*an debeatur* utilizzabile nei successivi giudizi e riservandosi all'esito la decisione circa l'esercizio dell'azione per la restante parte del credito (es: danni alla persona derivanti dal medesimo sinistro, sulla cui entità sussiste disaccordo con la compagnia di assicurazione). O, più semplicemente, avviare una causa «pilota» per un importo inferiore al fine di «sondare il terreno» presso un certo organo giudiziario (ad esempio, nei casi di alternatività dei fori competenti) [47].

Si pensi altresì alla seguente situazione: A è creditore di B di una somma di denaro pari ad € 200; B è creditore di A per l'importo in denaro di € 300, somma anch'essa liquida ed esigibile. A ottiene nei confronti di B un decreto ingiuntivo; trattandosi di credito avente ad oggetto, sin dall'inizio, una somma di denaro liquida ed esigibile, radica il procedimento innanzi al giudice del proprio domicilio, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. B propone opposizione al decreto ingiuntivo facendo valere la compensazione del credito per € 200. A questo punto non si vede perché mai B dovrebbe essere onerato a proporre innanzi al giudice dell'opposizione domanda riconvenzionale per il restante credito di € 100 e non potrebbe, al contrario, decidere legittimamente di promuovere un autonomo giudizio monitorio per € 100, incardinandolo nel luogo del proprio domicilio. Anche in questo caso, infatti, appare difficile disconoscere la legittimità della strategia difensiva adottata e ravvisare un intento emulativo in capo al soggetto frazionante (ossia: B), il quale, in ultima analisi, decide legittimamente di azionare la parte restante del suo credito dinnanzi al «suo» giudice naturale precostituito per legge, e per di più nelle forme accelerate del procedimento *ex* artt. 633 c.p.c., anziché di un ordinario giudizio di cognizione (quale è quello di opposizione a decreto ingiuntivo),

---

(46) Basti pensare al contributo unificato *ex* art. 13 d.P.R. n. 115/2002, il cui importo è direttamente proporzionato al valore della causa.

(47) Così DALLA MASSARA, *La domanda parziale nel processo civile romano,* Padova, 2006, p. 13.

Più difficile appare, *prima facie*, l'individuazione di una ragione meritevole di tutela nell'ipotesi di frazionamento contestuale. Anche in questo, caso, però, non può escludersi la sussistenza di un interesse apprezzabile del creditore: si pensi, ad esempio, all'interesse ad adire il giudice di Pace, evitando il giudizio dinanzi ad un organo superiore, appartenente magari ad una circoscrizione particolarmente lenta e con un carico di arretrato che non garantisca una risposta giudiziale in tempi ragionevoli (48). In questo caso, i minori costi di giustizia e la maggiore celerità del giudice di grado inferiore possono essere motivi legittimanti il creditore ad operare un frazionamento, anche contestuale, del credito. Oppure, ancora, si consideri il caso in cui una parte soltanto del credito abbia i caratteri di cui all'art. 633 c.p.c., e per essa il creditore decida di agire in sede monitoria, introducendo nel contempo un giudizio ordinario di merito o un procedimento *ex* art. 702 *bis* c.p.c. per la restante parte, non potendosi in questo caso qualificare come abusiva la condotta di colui che abbia agito avvalendosi di due strumenti processuali diversi, fondati su presupposti giuridici differenti, al fine di conseguire nel minore tempo possibile l'integrale pagamento del dovuto.

Oppure, infine, si pensi alla possibilità – per la verità più teorica che pratica ma pur sempre meritevole di tutela – per il creditore/attore di difendersi personalmente nel giudizio, senza il patrocinio di un difensore, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 82 c.p.c.

Insomma: il presupposto secondo cui la scomposizione giudiziale del credito nasconda sempre e comunque un abuso ed una condotta contraria a buona fede e correttezza può essere messa seriamente in discussione riflettendo sui possibili vantaggi che, nel caso concreto, una tale scelta processuale può determinare nella sfera giuridica del creditore, il quale potrebbe decidere di scindere il credito per intenti anche non emulativi.

Inoltre – e guardando ora la questione *ex latere debitoris* – non può negarsi che, poiché il principio di buona fede, posto a fondamento della ricostruzione in esame, opera ovviamente in modo reciproco e bilaterale, se il creditore, nell'esercizio delle proprie ragioni, deve comportarsi secondo buona fede e correttezza, anche il comportamento del debitore deve essere improntato al rispetto di tali canoni.

Se così è, non va dimenticato, allora, che l'intera questione relativa all'ammissibilità o meno di una richiesta giudiziale frazionata del credito

---

(48) Motivazione, per la verità, considerata irrilevante, ai fini della valutazione di abusività della condotta, da Trib. Lucca, 6 febbraio 2008, cit.

trae origine proprio da un comportamento contrario a buona fede posto in essere dal debitore: laddove infatti il soggetto passivo del rapporto avesse adempiuto spontaneamente alla propria obbligazione, non si sarebbe neppure posto un problema di esercizio giudiziale del credito, totale o parziale che sia! Ed allora, vincolando i principi di buona fede e correttezza l'agire di entrambi i soggetti del rapporto, appare difficile disconoscere che l'esercizio in giudizio parziale del credito trae pur sempre origine da un inadempimento del debitore, ossia da una condotta per definizione antigiuridica e contraria a buona fede e correttezza della controparte. Questo, beninteso, a patto che il debitore sia davvero riconosciuto in giudizio come tale; ma proprio la necessità di verificare se il soggetto passivo sia effettivamente in una posizione debitoria costituisce, a ben vedere, un motivo in più per respingere la tesi di una preclusione dell'esame nel merito dell'intera pretesa creditoria!

Del resto, ed in aggiunta a quanto detto, qualora il convenuto per una parte soltanto del credito non si ritenga debitore, potrebbe sempre avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento negativo dell'intero credito, con eventuale devoluzione dell'intera controversia al giudice superiore *ex* art. 34 c.p.c., con contestuale eliminazione del rischio di un contrasto tra giudicati; oppure, in caso opposto, potrebbe proporre domanda di accertamento positivo dell'intero debito ed offrire di eseguire l'intera prestazione, costituendo in mora il creditore nel caso di un suo rifiuto.

Ancora: nel caso in cui, sull'unico rapporto sostanziale, sia intervenuto un giudicato di condanna (seppur per una parte del credito) e ciononostante il debitore seguiti a rimanere inadempiente per la restante parte del credito non azionata – costringendo così il creditore a promuovere una successiva iniziativa giudiziaria – v'è da chiedersi se i pregiudizi al funzionamento della giustizia e l'aggravio di spese che derivino da questo ulteriore giudizio siano correttamente da imputare, anziché ad una iniziativa emulativa del creditore, al comportamento dell'«ostinato» debitore, il quale continua a non adempiere esattamente la prestazione.

Ed allora, posto che, in linea di principio, tutti i diritti soggettivi, tra cui anche il diritto di credito, sono suscettibili di un'esecuzione parziale (49), sembra davvero ingiustificato ritenere l'esercizio frazionato del cre-

---

(49) La possibilità di un esercizio parziale del diritto di credito trova secondo alcuni legittimazione, come detto, *in primis* nell'art. 1181 c.c. Infatti tale norma, «attribuendo al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di accettare un adempimento parziale, consente di riconoscergli, in mancanza di

dito come un'ipotesi di condotta, sempre e comunque (ossia *in re ipsa*), abusiva. Forse sarebbe più corretto evitare soluzioni *tranchantes* ed assolute e, anche se si vuole partire da una sorta di presunzione di abusività della richiesta frazionata, sarebbe forse opportuno che il giudice provocasse un contraddittorio sul punto, consentendo al creditore la possibilità di dimostrare le ragioni poste a fondamento della propria scelta (50).

Tale conclusione, del resto, sarebbe perfettamente coerente con quanto dispone l'art. 1206 c.c. in tema di *mora accipiendi*: se la norma testé citata consente al creditore di addurre un «motivo legittimo» (da valutare cioè secondo buona fede e correttezza) per rifiutare un adempimento totale – e quindi, al limite, chiedere un pagamento solo parziale – non si vede perché mai dovrebbe essere disconosciuta la possibilità, per quello stesso creditore, di addurre e provare la sussistenza di un «motivo legittimo» alla sua richiesta giudiziale frazionata (51).

Ed anche nel caso in cui tale prova non possa dirsi raggiunta, pensare che una condotta di frazionamento del credito possa determinare una sanzione così drastica, quale quella che sembra emergere dal *decisum* delle Sezioni Unite, ossia la perdita del diritto – o della restante parte dello stesso – costituisce una indubbia forzatura del sistema, che non trova alcun riscontro in sicuri indici normativi, ma poggia su di una interpretazione evolutiva, tutt'altro che pacifica e convincente, di principi del tutto

---

espresse disposizioni o principi generali in contrario, anche quella di chiedere giudizialmente il pagamento di una sola parte della somma dovuta». Così, tra le altre, Cass., 28 luglio 2005, n. 15807, cit. Ad identiche conclusioni, sottolinea attenta dottrina (cfr., *ex plurimis,* DONATI, *Buona fede, solidarietà, esercizio parziale del credito,* cit., p. 362-363), si giunge argomentando *a contrario* dall'art. 1292 c.c.: se il creditore, nel caso di solidarietà passiva, può richiedere al singolo condebitore l'intera prestazione, può anche decidere di esercitare parzialmente il proprio credito, in maniera corrispondente alla quota dallo stesso dovuta.

(50) Un'apertura in tal senso può ricavarsi da Cass., 9 aprile 2013, n. 8576, cit. In dottrina, nel senso della necessità di una verifica preventiva circa la sussistenza di un interesse meritevole di tutela al frazionamento del credito, si vedano, tra gli altri: ALPINI, *Il «frazionamento giudiziale del credito unitario» nel «giusto processo civile»*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 292; DALLA MASSARA, *La domanda frazionata e il suo contrasto con i principi di buona fede e correttezza: il ripensamento delle sezioni unite*; cit., p. 360 ss.; GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale*, cit., p. 181; GOZZI, *Il frazionamento del credito in plurime iniziative giudiziali, tra principio dispositivo e abuso del processo*, cit. p. 1437; VERONESE, *Domanda frazionata: rigetto per contrarietà ai principi di buona fede e correttezza*, cit., p. 807.

(51) Così CAPONI, *Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nel processo civile?*, cit., c. 1522, il quale formula il seguente interrogativo: «per quale motivo la correttezza e la buona fede, che sul piano sostanziale tutelano anche il creditore, nel processo si apprestano a proteggere in questo caso esclusivamente il debitore?».

«sfuggenti» e dagli incerti confini, quali la buona fede ed il giusto processo (52).

In ultimo, per comprendere esattamente l'incontrollabilità e l'arbitrio delle applicazioni che sono derivate dall'impostazione che in questa sede si contesta, basterà ricordare l'*aberratio* contenuta in una recente sentenza di merito (53), che è addirittura giunta alla conclusione di revocare, in sede di opposizione, un decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto per la condanna al pagamento degli interessi di mora per il sol fatto che il creditore di un rapporto contrattuale avesse in precedenza già ottenuto, in un diverso giudizio, il riconoscimento della sorta capitale. Evidente essendo, in questo caso, la diversità di *causa petendi* tra le due domande: la prima (pagamento del capitale) basata sull'obbligo di restituzione di quanto a suo tempo corrisposto; la seconda (corresponsione degli interessi di mora), avente natura risarcitoria, in quanto basata sul ritardo nell'adempimento (54).

Oppure, ancora, la pronuncia di un Tribunale calabrese (55), che ha ritenuto abusiva la condotta di un creditore, il quale abbia agito in sede monitoria per la parte liquida del credito, riservandosi espressamente di agire in via ordinaria per la parte illiquida dello stesso credito.

6. – Premesso, allora, che, a parere di chi scrive, la valutazione della presenza di un'eventuale condotta abusiva deve essere svolta caso per caso – al più e a tutto concedere presumendo l'assenza di un interesse meritevole di protezione all'instaurazione di molteplici giudizi, ma lasciando sempre al creditore la possibilità di provare il contrario – va ora analizzato il tema delle conseguenze e dei possibili rimedi da utilizzare; rimedi che, in assenza di sicuri dati ermeneutici, non possono in ogni caso ragionevol-

---

(52) A titolo esemplificativo, sulla inidoneità del principio del giusto processo a determinare una infrazionabilità del credito, si vedano GRAZIOSI, *Pluralità di azioni a tutela dello stesso diritto (frazionato) o abuso del diritto di azione?*, cit., p. 1143 ss.; FESTI, *Buona fede e frazionamento del credito in più azioni*, cit., p. 1000. Quanto all'altro principio posto a base del divieto di frazionamento del credito, ossia quello di buona fede, basterà ricordare le autorevoli parole del Mengoni, il quale avverte circa «la grandezza e il dramma della buona fede da cui possono derivare quali esiti esattamente contrapposti una sorta di orgia giurisdizionale ovvero una cautela dei giudici che può rivelarsi eccessiva». Cfr., MENGONI, *Autonomia privata e costituzione,* in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1997, I, p. 30, n. 15. Sulla inidoneità del principio del giusto processo a risolvere il problema in esame, si veda, su tutti: GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale,* cit., p. 202.

(53) Il riferimento è a Trib. Salerno, 21 gennaio 2013, n. 214.

(54) Per un'applicazione di tale concetto in materia fallimentare si rinvia a Cass., sez. un., 26 marzo 2015, n. 6060.

(55) Il riferimento è a Trib. Catanzaro, 22 febbraio 2012, cit.

mente spingersi fino a determinare una «cancellazione per mano giudiziale» di un diritto astrattamente spettante al creditore (56).

Le soluzioni ipotizzabili al riguardo sono più di una, e così riassumibili, occorrendo distinguere tra diverse situazioni concrete.

6.1. – In primo luogo, nel caso in cui le cause frazionate siano state introdotte e pendano dinnanzi allo stesso giudice – inteso come ufficio giudiziario (57) – si può ipotizzare l'applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.c., dettati in tema di riunione dei procedimenti (58). E così, nell'ipotesi in cui la contemporanea pendenza si abbia davanti allo stesso giudice-persona fisica, questi ne disporrà la riunione, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (59); al contrario, se la pendenza si verifichi tra procedimenti pendenti innanzi ad altro giudice o altra sezione dello stesso ufficio giudiziario, il giudice o il presidente di sezione che ne abbiano notizia devono riferire al presidente dell'Ufficio giudiziario, il quale, a sua volta, se si ritiene applicabile l'art. 273 c.p.c. (60), ordinerà con decreto, sentite le parti, la riunione, determinando nel contempo il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire; se invece si ritiene applicabile l'art. 274 c.p.c. (61), il presidente ordinerà con decreto che le cause vengano chiamate davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per gli opportuni provvedimenti.

Si realizza così, per questa via, quella *reductio ad unitatem* di due o più processi idonea a perseguire l'interesse di economia processuale e, in particolare, di evitare giudicati contrastanti.

---

(56) Critico sulla possibilità che il frazionamento del credito possa avere come effetto quello di impedire la cognizione del giudice sulle porzioni di credito non ancora dedotte è, tra gli altri: GRAZIOSI, *Pluralità di azioni a tutela dello stesso diritto (frazionato) o abuso del diritto di azione?*, p. 1138 ss.

(57) Cfr., tra le tante: Cass., 21 aprile 2010, n. 9510, in *Mass. Giust. civ.*, 2010, p. 579.

(58) Per un'interessante applicazione al riguardo si rimanda a Cass., 30 aprile 2014, n. 9488.

(59) Sulla possibilità di disporre la riunione, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e dunque anche nel giudizio di Cassazione, si vedano, tra le altre: Cass., 16 novembre 2011, n. 24002, in *Mass. Giust. civ.*, 2011, p. 1616; Cass., 25 maggio 2007, n. 12252; Cass., 24 ottobre 2005, n. 20539, *ibid.*; Cass., 27 settembre 1999, n. 10653, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 1467 ss., con nota di GATTI, *Brevi considerazioni in merito alla riunione di procedimenti in cassazione*.

(60) E dunque si ritiene che i diversi giudizi presentino una «identità dell'oggetto per identità della pretesa azionata», sì da far ritenere che si tratti di una «stessa causa», secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 273 c.p.c.

(61) Ritenendo così che tra i due giudizi vi sia mera connessione e non vera e propria identità.

Nell'ipotesi in cui, viceversa, le cause siano state introdotte dinnanzi a Uffici giudiziari diversi, non potendo trovare applicazione le due norme da ultimo citate (62), si può immaginare di fare riferimento all'art. 39 c.p.c., dettato in tema di litispendenza di cause. Più precisamente, si ritiene più opportunamente di dover richiamare la disciplina contenuta nel comma 2 della norma da ultimo citata, dettata in tema di continenza tra cause.

L'istituto della continenza, infatti, secondo l'opinione generalmente accolta, trova sicuramente applicazione in tutte le ipotesi in cui due o più azioni, contemporaneamente pendenti davanti a Uffici giudiziari diversi, abbiano identici i soggetti e la *causa petendi*, e differiscano soltanto per l'ampiezza del *petitum*, ossia vi sia tra le stesse soltanto una differenza quantitativa dell'oggetto (63). Con l'ulteriore precisazione che si ha continenza, per quel che in questa sede interessa, anche in tutte quelle situazioni in cui un nesso di pregiudizialità logica tra le cause derivi dall'essere attinenti ad un unico rapporto sostanziale (64).

Ebbene, la situazione sopra descritta è esattamente quanto si verifica nel caso di parcellizzazione dell'unitario credito in più domande, in quanto tra le diverse azioni giudiziarie, introdotte separatamente, vi è sicuramente identità di soggetti e di *causa petendi* (diversamente, un problema di frazionamento dell'unico credito non potrebbe neppure logicamente por-

---

(62) Nel senso che, se le cause pendono davanti ad Uffici giudiziari diversi non possono trovare applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c. – riferiti al solo caso di identità dell'Ufficio giudiziario presso cui pendono i diversi processi – si pone la giurisprudenza consolidata. Tra le più recenti si possono ricordare, a titolo meramente esemplificativo: Cass., sez. un., 15 maggio 2015, n. 9935, in *www.ilfallimentarsta.it*; Cass., 23 settembre 2013, n. 21761; Cass., 21 aprile 2010, n. 9510, cit.; Cass., 19 luglio 2004, n. 13348; Cass., 2 giugno 2000, n. 7377, in *Mass. Giust. civ.*, 2000, p. 1203. In dottrina, tra gli altri: COLESANTI, *Litispendenza*, in *Noviss. Dig. it.*, IX, Torino, 1963, p. 982; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, 2006, p. 317; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile,* II, Milano, 1959, p. 309; SORACE, *Litispendenza – a) Diritto processuale civile*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, p. 877.

(63) Così la giurisprudenza unanime. Tra le ultime si possono ricordare, a titolo esemplificativo: Cass., 31 ottobre 2013, n. 24668; Cass., 3 ottobre 2012, n. 16831, in *Guida dir.*, 2013, n. 4, p. 31; Cass., 14 luglio 2011, n. 15532, in *Mass. Giust. civ.*, 2011, p. 1069; Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20596; Cass., 27 marzo 2007, n. 7525, *ibid.*; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4089, *ibid*. In dottrina, tra i contributi più significativi al riguardo, si possono ricordare i seguenti: ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli, 1961, p. 138; BALBI, *Connessione e continenza nel diritto processuale civile,* in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, III, Torino, 1988, p. 459; GARBAGNATI, *Continenza tra cause (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, IV, Torino, 1959, p. 403; LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 2007, p. 72; SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1981, p. 53; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1964, p. 211.

(64) Così testualmente Cass., 30 ottobre 1987, n. 8019.

si!), ma mera differenza di *petitum,* ossia del *quantum* di cui si chiede la condanna (65).

Ed allora, se si condivide questa impostazione, nel caso di scomposizione giudiziale dell'unitario credito mediante la proposizione di distinte azioni e l'introduzione di più giudizi, conformemente a quanto prevede l'art. 39, comma 2, c.p.c., se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa, anche d'ufficio (66), dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

Con l'ulteriore ed ultima precisazione che, ai fini della determinazione della c.d. prevenzione, si farà riferimento alle regole dettate dal comma 3 della medesima norma – e dunque si avrà riguardo alla data di notifica della citazione (67) e, per i giudizi introdotti con decreto, alla data di deposito del ricorso stesso – e, più in generale, ai principi ed alle regole elaborate dalla giurisprudenza in materia (68).

---

(65) Al riguardo può addirittura rilevarsi che, nella maggioranza dei casi oggetto del frazionamento, la diversità dell'oggetto riguardi solo il *petitum*«mediato», ossia la somma di cui si chiede la condanna, e non anche il *petitum*«immediato» – inteso come provvedimento (nel caso di specie: di condanna) che con la domanda si chiede al giudice – che resta identico.

(66) Sulla rilevabilità d'ufficio della questione di continenza si veda, da ultimo, Cass., 3 aprile 2013, n. 8170.

(67) Inteso come momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata con la ricezione dell'atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall'attore all'ufficiale giudiziario. Così Cass., 15 luglio 2009, n. 16446, in *Foro it.*, 2010, I, p. 937. In senso conforme, da ultimo: Cass., 12 gennaio 2015, n. 188; Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23675.

(68) La giurisprudenza, ad esempio, ha avuto modo di precisare che, se le notificazioni degli atti di citazione hanno la stessa data, prevale la domanda in cui sia stata indicata la data di comparizione più prossima (così Cass., 24 novembre 1987, n. 8690; Cass., 14 gennaio 1984, n. 309. Nel senso invece che in tale caso prevale la causa iscritta a ruolo in epoca precedente, si vedano le più risalenti Cass., 22 giugno 1962, in *Giust. civ.,* 1963, I, p. 917 ss.; Cass., 4 febbraio 1959, n. 333, in *Foro it.,* 1959, I, comma 192 ss.); oppure che, per stabilire la prevenzione tra un procedimento monitorio e un procedimento ordinario o altro giudizio monitorio, occorre fare riferimento alla data di notificazione del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ingiuntivo (così, per esempio: Cass., 29 ottobre 1998, n. 10784, in *Mass. Giust. civ.*, 1998, p. 2208; Cass., 28 aprile 1981, n. 2588). Nell'ipotesi poi in cui, oltre alla notifica, anche l'iscrizione a ruolo sia avvenuta nel medesimo giorno e medesima sia l'indicazione dell'udienza di prima comparizione, occorre avere riguardo alla priorità della data di consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario. Così Trib. Napoli, 2 marzo 2004, *inedita*. In tema di procedimento monitorio, si è poi altresì precisato che la pendenza della lite è determinata dalla notifi-

Alla luce di quanto sopra esposto, una prima conclusione può trarsi: tutte le volte in cui il frazionamento giudiziale dell'unitario credito sia contestuale o sia sequenziale – ma senza che, in questo secondo caso, la causa introdotta per prima sia stata definita con sentenza passata in giudicato, o comunque si trovi in tale stadio processuale da rendere inopportuna una riunione – un utile strumento nelle mani del giudice per evitare una moltiplicazione dei giudizi, con conseguente dispersione di attività processuali e rischio di giudicati contrastanti, può essere rappresentato dall'applicazione delle norme in tema di riunione di procedimenti e di continenza di cause. Quanto alle spese di causa, naturalmente, le stesse potranno essere determinate come se il processo fosse stato unico *ab initio*.

6.2. – Restano ora da analizzare le diverse ipotesi in cui non sia più possibile – o non più opportuno – realizzare un *simultaneus processus* innanzi allo stesso giudice. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui per una parte del credito sia stata già pronunciata sentenza passata in giudicato (69); oppure, ancora, alla ritenuta impossibilità di applicare l'art. 39 c.p.c. allorquando le diverse cause sia pendenti in gradi diversi (70); oppure, infine, a tutte le ipotesi in cui specifiche esigenze del caso concreto sconsiglino la *reductio ad unitatem* dei giudizi.

In queste situazioni – scartata, per quanto sopra detto, l'opzione ermeneutica che porta alla perdita del diritto o del *quantum* (eventualmente anche residuo) spettante al creditore – un efficace strumento di contrasto alle condotte abusive processuali può essere rappresentato, come suggerito

---

cazione del ricorso e del decreto, ma gli effetti retroagiscono alla data del deposito del ricorso, sicché la prevenzione si individua con riguardo a tale momento (cfr., Cass., sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20596, in *Foro it.*, 2008, I, c. 2613 ss.).

(69) Su questa specifica ipotesi si veda di recente: Trib. Milano, 10 luglio 2015, n. 8537, in *Banca dati Juris data*, *Giuffrè*, che, facendo applicazione della nota teoria della c.d. «minima unità strutturale» [cfr, *ex plurimis*: VERDE, *Sulla «minima unità strutturale» azionabile nel processo (a proposito di giudicato e di emergenti dottrine)*, cit., p. 577 ss.], ritiene al contrario che il giudicato su di una parte del credito impedisca al creditore di agire per il residuo, «atteso che il nuovo giudizio ha ad oggetto un rapporto già esaurito».

(70) Così la giurisprudenza pacifica. Tra le tante si ricordano, a titolo esemplificativo: Cass., 15 luglio 2009, cit.; Cass., 17 settembre 2004, n. 18819; 28 aprile 2003, n. 6590, *ibid.*; Cass., 16 luglio 2002, n. 10330, in *Mass. Giust. civ.*, 2002, p. 1246; Cass., 18 giugno 2002, n. 8833, in *Foro it.*, 2003, I, c. 213 ss.; Cass., 15 dicembre 2001, n. 27018, in *Mass. Giust. civ.*, 2001, p. 1777, che, in tale ipotesi, ritiene ipotizzabile l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo *ex* art. 295 c.p.c.; Cass., 16 ottobre 2001, *ibid.*, p. 1750.

da attenta dottrina (71), seguita nel tempo da alcune recenti elaborazioni giurisprudenziali (72), dalla regolamentazione delle spese di causa.

Più nel dettaglio, può ritenersi che la condotta di colui che frazioni, senza apprezzabili motivi, la richiesta di adempimento di un credito unitario in una pluralità di azioni distinte, costituisca violazione del generale dovere, posto a carico delle parti e dei loro difensori, di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. La violazione di tale norma – che ha indubbiamente acquisito nuova linfa in seguito alle modifiche dell'art. 111 Cost. in tema di giusto processo (tanto caro alla più volte citate sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2007) e che, non a caso, molti autori ritengono direttamente collegata alla tematica dell'abuso del processo (73) – può essere efficacemente sanzionata con una adeguata disciplina delle spese di giustizia.

Possono essere all'uopo richiamati due principi ricavabili dall'art. 92 c.p.c.: il primo, secondo cui il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, qualora le ritenga eccessive e superflue; il secondo, in base al quale il giudice, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare una parte (nel nostro caso: il creditore) al rimborso delle spese causate alla controparte per violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.

Facendo sapiente ed attenta applicazione dei principi appena enunciati, allora, il giudice potrebbe, ad esempio, nell'ipotesi in cui si realizzi un *simultaneus processus*, regolamentare le spese come se il procedimento fosse stato unico sin dall'inizio, determinandone il valore come la somma delle pretese azionate in origine singolarmente; nell'ipotesi in cui tale *reductio ad unitatem* non si realizzi, potrebbe invece compensare le spese tra le parti e ritenere le spese sostenute dal creditore per i successivi giudizi come «eccessive o superflue»*ex* art. 92, comma 1, c.p.c., oppure, addirittura, porre a carico del creditore-attore anche le spese sostenute dalla controparte per difendersi nei giudizi successivi al primo.

---

(71) Si vedano, a titolo esemplificativo: DALLA MASSARA, *Eccezione di dolo generale,* exceptio litis dividuae *e domanda frazionata*, cit., p. 272 ss.; ID., *La domanda frazionata e il suo contrasto con i principi di buona fede e correttezza: il «ripensamento» delle sezioni unite*; cit., p. 358; LOMBARDI, *La questione della frazionabilità giudiziale del credito unitario*, cit. pp. 2731-2732;

(72) Cfr., Cass., 24 aprile 2015, n. 8381, cit.; Cass., 19 marzo 2015, n. 5491, in *www.web.iusletter.com*; Cass., 9 aprile 2013, n. 8576, cit.; Cass., 12 maggio 2011, n. 10488, in *Giust. civ.*, 2011, p. 1696 ss.; Cass., 3 maggio 2010, n. 10634, cit.

(73) Si vedano, tra i tanti: ANSANELLI, *Abuso del processo*, in *Dig. disc. priv.*, *sez. civ.*, agg. 2007, III, Torino, p. 1 ss.; GHIRGA, *Abuso del processo e sanzioni*, Milano, 2012, p. 5 ss.; NININA, *L'abuso nel processo civile*, Roma, 2005, p. 23 ss.

Si realizzerebbe così un efficace disincentivo alla parcellizzazione del credito, che consentirebbe, più coerentemente, di sanzionare – indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle questioni fatte valere – un comportamento doloso di natura processuale con strumenti propri del codice di rito, senza costruire improbabili conseguenze di natura extra-processuale, quali la perdita di un diritto sostanziale (74).

Seguendo tale linea di pensiero, nulla escluderebbe in linea di principio la possibilità, per il debitore, di promuovere un'azione risarcitoria *ex* art. 2043 c.c. – da esercitare in via autonoma o anche, al limite, in via riconvenzionale – per ottenere il ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'abusivo prolungamento del vincolo obbligatorio e dalla necessità di difendersi in più giudizi differenti (75).

6.3. – Un'ultimissima considerazione – o, per qualcuno, mera provocazione – a margine di questo breve studio: poiché il già citato dovere di lealtà e probità *ex* art. 88 c.p.c. incombe, come detto, non solo sulle parti, ma anche in capo ai loro difensori, e poiché forse, nella maggior parte dei casi, il vero e concreto interesse alla parcellizzazione del credito sta in capo all'avvocato, ancor prima che al proprio cliente, ci si chiede se, sempre in un'ottica di deterrenza all'abusivo frazionamento del credito, non sia opportuno valorizzare anche l'art. 66 del Nuovo Codice Deontologico Forense (76), ove si punisce con l'applicazione della sanzione della censura la condotta dell'avvocato che, «con onerose o plurime iniziative giudiziali», aggravi «la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita».

Ebbene, se questo è il precetto contenuto nella disposizione citata, è difficile negare che la condotta dell'avvocato, il quale, senza un apprezzabile motivo, segmenti l'unitario diritto di credito in una molteplicità di

---

(74) Aderendo a tale impostazione, si eviterebbe nel contempo l'*empasse*, messo in luce da attenta dottrina, di giustificare come mai, dalla violazione di un principio sostanziale, quale quello della buona fede e correttezza, possa mai derivare una statuizione di improponibilità o inammissibilità della domanda, ossia una pronuncia che, avendo natura processuale, «necessita di una giustificazione che abbia la medesima origine». Così COSSIGNANI, *Credito unitario, unica azione*, cit., p. 467.

(75) Lo rileva esattamente LOMBARDI, *La questione della frazionabilità giudiziale del credito unitario*, cit. p. 2732.

(76) Il nuovo codice, approvato nella seduta amministrativa del C.N.F. del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, è in vigore dal 15 dicembre 2014. L'art. 66 riprende il contenuto dell'art. 49 di cui al precedente codice del 2007.

iniziative giudiziali, possa ricadere, a pieno titolo, nell'ambito di applicazione della stessa (77).

Se così è, allora, il giudice, in base a quanto statuito dal comma 2 dell'art. 88 c.p.c., dovrebbe d'ufficio riferire all'autorità disciplinare competente, affinché la stessa accerti la sussistenza della citata violazione ed applichi la conseguente sanzione. Tanto, ovviamente, senza pregiudizio per la facoltà, per i competenti organi professionali che ne abbiano avuto *aliunde* notizia, di avviare autonomamente un procedimento disciplinare per l'accertamento dell'infrazione.

---

(77) In questo senso, utili indicazioni si ricavano dalla lettura per esteso di Cass., 19 marzo 2015, n. 5491, cit.; Cass., sez. un., 10 agosto 2012, n. 14374, in *Giust. civ.*, 2013, I, p. 112 ss., con nota di MOROZZO DELLA ROCCA. In dottrina, per una tale soluzione si rinvia a ANSANELLI, *Rilievi minimi in tema di abuso del processo*, cit., p. 274; DALLA MASSARA, *Eccezione di dolo generale,* exceptio litis dividuae *e domanda frazionata*, cit., p. 274.